

CIRCOLARE n. 28/2011
Prot. n. 800 RCC/bf

Roma, 1° giugno 2011

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI**
- **ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI**
- **E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI**

Oggetto: **Modalità di iscrizione all'elenco degli operatori nel settore del gioco.**

Si fa seguito alla circolare n. 20 del 2011 relativa all'istituzione dell'elenco degli operatori nel settore del gioco, di cui al decreto direttoriale dell'AAMS n. 2011/11181/giochi/ADI del 5 aprile 2011, per fornire alcune precisazioni in merito alle modalità di iscrizione allo stesso.

Innanzitutto, si fa presente che sul sito dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è stato reso disponibile il modulo RIES/C6 per l'iscrizione all'elenco in oggetto, che può essere scaricato da apposito link del sito dell'AAMS :

<http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/AAMS/AAMS-COMUNICA/2011/Modulo-iscrizione-RIES-C6-20-mag-11.pdf>

Alla domanda dovranno essere allegati alcuni documenti: ad esempio, le licenze di cui all'art. 86 e 88 del TULPS (ovvero DIA o SCIA nei casi di attività di cui al comma 7 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, come ad esempio discoteche, bar nelle stazioni, ecc., e nella Regione Toscana per gli esercizi aperti al pubblico, che nelle altre Regioni sono invece soggetti a licenza), il certificato antimafia, copia di un documento di riconoscimento valido ed il consenso al trattamento dei dati personali, il cui modulo sarà disponibile a breve, sempre sul sito www.aams.it.

In caso di DIA o SCIA, nella compilazione del "quadro requisiti" del modello, bisognerà citare al posto della licenza la DIA/SCIA, indicando come data di rilascio quella di presentazione della stessa al Comune.

L'AAMS raccomanda inoltre, ma si tratta di facoltà e non di obbligo, che la presentazione della domanda all'Ufficio Regionale competente sia accompagnata dalla produzione della documentazione **anche** su supporto informatico (CD), con la scannerizzazione della documentazione cartacea presentata, in considerazione dei tempi previsti e della necessità di agevolare l'attività di acquisizione delle domande d'iscrizione da parte degli Uffici Regionali.

In secondo luogo, si precisa che la sezione dell'elenco che interessa i pubblici esercenti è la "Sezione C sottosezione b)" in cui devono iscriversi "i titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videoterminali", a meno che gli stessi non risultino proprietari degli apparecchi.

Venendo alla compilazione del modulo per l'iscrizione, si segnala che, per quanto riguarda l'indicazione della residenza/sede legale del soggetto richiedente, per le persone fisiche, la residenza è quella stabilita dall'art. 43 del codice civile, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento alla sede legale degli stessi, tenendo presente i dati relativi alla richiesta di partita IVA.

Pertanto, le imprese multilocalizzate indicheranno sulla prima pagina la sede legale e nella successiva pagina 3 gli indirizzi dei singoli punti di somministrazione, utilizzando, qualora gli stessi siano in numero superiore a 5, un foglio allegato.

Giova sottolineare, per quanto riguarda gli ulteriori requisiti previsti per l'iscrizione dall'art. 5 del decreto in questione, di prestare attenzione a quanto statuito dal comma 1, lett. a) dell'articolo citato, atteso che in esso si fa riferimento all'insussistenza negli ultimi cinque anni "di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale".

Pertanto, prima di barrare la casella "SI" per dichiarare l'insussistenza di precedenti penali e di sottoscrivere il modulo, si consiglia di accertare la mancanza di condanne e di carichi pendenti (rinvio a giudizio), attraverso un'interrogazione al casellario giudiziale, al fine di non incorrere nelle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sempre in merito ai precedenti penali di cui sopra, è opportuno segnalare un'incongruenza tra quanto scritto nel modulo e quanto statuito nel decreto, atteso che in quest'ultimo viene fatto riferimento a misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, ecc. solamente in relazione a determinate fattispecie di reato, mentre nel modello manca qualsiasi riferimento agli stessi.

La Federazione ha richiesto chiarimenti in merito alle corrette procedure da seguire all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 82, L. 13 dicembre 2010 n. 220 (legge finanziaria 2011) (vedi allegato n. 1) l'iscrizione all'elenco è disposta previa verifica dell'avvenuto versamento, da parte degli interessati, della somma di euro 100,00, e che gli iscritti nell'elenco devono rinnovare annualmente tale versamento.

Sempre in base al comma 82 citato poi, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco in oggetto. Di conseguenza, gli esercenti che non risulteranno iscritti all'elenco in oggetto non potranno più usufruire del collegamento per le macchine da gioco.

In caso di violazione del divieto citato, si incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 che colpisce sia i concessionari che gli esercenti che detengono gli apparecchi. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.

Da ultimo, si rende noto che questa Federazione ha provveduto a presentare un'istanza di proroga all'AAMS per la prima applicazione del decreto in oggetto, al fine di consentire alle decine di migliaia di pubblici esercizi interessati di far fronte alle incombenze previste per l'iscrizione nell'elenco di cui all'oggetto.

Pertanto, non appena si avranno ulteriori informazioni, peraltro già richieste all'AAMS, si provvederà con successiva circolare a comunicarle tempestivamente.

Per facilitare la compilazione del modulo per l'iscrizione, si allega un fac-simile relativo ad una ditta individuale che detiene apparecchi di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 TULPS (sono state barrate alcune parti che non devono essere compilate poiché riguardano altre sezioni dell'elenco che non interessano i pubblici esercizi) (vedi allegato n. 2).

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Vice Presidente Vicario
Aldo Mario Cursano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aldo Mario Cursano', written over a horizontal line.